



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 10/02/2022

Oggetto: Fondo di garanzia dei debiti commerciali ex art. 1, co. 862 - Legge 145/2018. Verifica accantonamento per l'esercizio 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **08:30** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale, con DCC n. 234 del 30.12.2020, resa immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e i suoi allegati;

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*";

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Premesso altresì che:

- ✓ con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;

- ✓ tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- ✓ le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- ✓ per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamata in particolare la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), la quale, ai commi da 859-872, introduce il fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dall'ente, ritardo che viene evidenziato attraverso i dati resi disponibili sulla Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC);

Dato atto che la verifica del rispetto di quanto sopra indicato e l'eventuale accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali decorre dal 2021 a norma dell'art. 1 comma 854 della Legge di Bilancio 2020, il quale ha prorogato la decorrenza dal 2020 al 2021;

Visto l'art. 1 comma 859 L. n. 145/2018 il quale recita: *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche (...) applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lggs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto (...) rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002;”*;

Considerato che a seguito di quanto sopra, entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni il cui debito commerciale residuo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, così come rilevato dalla PCC, risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31 dicembre esercizio n-2. La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 L. n. 145/2018, ossia lo stanziamento in parte corrente di bilancio di apposito accantonamento denominato Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, per un importo pari a:

- ✓ 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa corrente per acquisto di beni e servizi dell'esercizio di riferimento, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ 3% degli stanziamenti riguardanti la spesa corrente per acquisto di beni e servizi dell'esercizio di riferimento, per ritardi nei pagamenti compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ 2% degli stanziamenti riguardanti la spesa corrente per acquisto di beni e servizi dell'esercizio di riferimento, per ritardi nei pagamenti compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ 1% degli stanziamenti riguardanti la spesa corrente per acquisto di beni e servizi dell'esercizio di riferimento, per ritardi nei pagamenti compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ riduzione del 3% dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso rispetto a quelli registrati nell'anno precedente;

Dato atto che con nota del 26 febbraio 2021 l'IFEL ha precisato che l'esistenza del bilancio è un presupposto inderogabile per poter correttamente effettuare l'accantonamento, per cui in mancanza di tale presupposto - quindi in esercizio provvisorio - la delibera della giunta si sarebbe dovuta limitare a quantificare l'importo da accantonare per la successiva iscrizione in bilancio in occasione dell'approvazione del bilancio stesso;

Considerato di poi quanto invece stabilito con D.L. 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale, all'articolo 9 introduce due significative novità:

- l'obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;

- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione;

Considerato che l'Ente non si è avvalso della possibilità sopra indicata e si è attenuto ai dati emergenti dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per l'elaborazione dell'indicatore relativo al debito commerciale per l'annualità 2021;

Dato atto quindi che occorre procedere anche per l'esercizio in corso alla verifica della sussistenza dell'obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, come sopra descritto;

Verificato che, relativamente all'esercizio 2021, l'ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Fatture ricevute nel 2021 € 6.949.424,53
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 € 347.472,00
Stock del debito al 31/12/2021 € 173.145,58
Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. 0

Dato atto che la Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 € 347.472,00 è > dello Stock del debito al 31/12/2021 € 173.145,58 e che l'indicatore di ritardo dei pagamenti è di 0 gg;

Tenuto conto che sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2021 questo ente **NON È OBBLIGATO** ad accantonare risorse per il Fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Ritenuto quindi di non dover provvedere in merito;

Visti:

- ✓ il d.lgs. n. 267/2000;
- ✓ il d.lgs. n. 118/2011;
- ✓ il d.lgs. n. 165/2001;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, l'ente presenta i seguenti indicatori:

Fatture ricevute nel 2021 € 6.949.424,53
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021 € 347.472,00
Stock del debito al 31/12/2021 € 173.145,58
Indicatore di ritardo dei pagamenti: gg. 0

2. di dare atto quindi che sulla base degli indicatori riportati al punto 1) questo ente per l'esercizio 2022 **NON È OBBLIGATO** ad accantonare risorse per il Fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Con saperata e apposita votazione espressa per alzata di mano con voti unanimi e favorevoli e vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 D.lgs. n. 267/2000

Oggetto:	Fondo di garanzia dei debiti commerciali ex art. 1, co. 862 - Legge 145/2018. Verifica accantonamento per l'esercizio 2022.
----------	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, lì: 09/02/2022

Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 09/02/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.177 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 16/02/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 16/02/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 16/02/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO